

**5. Ordinanza del 23 settembre 1996<sup>12</sup> sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento***Art. 10* Comunicazioni telefoniche e invii per telefax

<sup>1</sup> Per ogni comunicazione telefonica può essere riscossa una tassa di 5 franchi.

<sup>2</sup> Per l'invio di un atto via telefax può essere riscossa una tassa di 1 franco. Se l'atto comprende più di 5 pagine, la tassa è aumentata di 1 franco ogni 5 pagine supplementari.

*Art. 12a* Domanda di informazioni su procedimenti esecutivi

<sup>1</sup> La tassa forfetaria per un estratto scritto del registro delle esecuzioni è di 17 franchi, indipendentemente dal numero di pagine.

<sup>2</sup> Se l'estratto è inoltrato al richiedente per posta, telefax o posta elettronica, la tassa comprensiva di recapito è di 18 franchi. Se il richiedente desidera un invio raccomandato, la tassa comprensiva di recapito è di 22 franchi.

<sup>3</sup> Per l'estratto scritto del registro delle esecuzioni non è riscossa nessuna tassa se il diritto federale prevede l'informazione gratuita nei confronti di autorità giudiziarie e amministrative.

*Art. 13 cpv. 3 lett. e nonché 4*

<sup>3</sup> Non devono essere rimborsate:

e. le tasse per l'utilizzo del pool e-LEF secondo l'articolo 15a.

<sup>4</sup> Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto.

*Art. 14 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'indennità per il vitto, il pernottamento e le spese accessorie è stabilita in base all'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001<sup>13</sup> concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers).

*Art. 15a* Domande d'esecuzione conformi allo standard e-LEF

<sup>1</sup> Se la domanda d'esecuzione è presentata passando per il pool e-LEF, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote una tassa di un franco per caso dall'ufficio di esecuzione interessato.

<sup>12</sup> RS 281.35

<sup>13</sup> RS 172.220.111.31

<sup>2</sup> Per l'adesione al pool e-LEF è riscossa una tassa unica di registrazione di 500 franchi.

<sup>3</sup> La riscossione di tali tasse compete all'UFG o a un servizio da esso incaricato.

*Art. 48 frase introduttiva*

Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, la tassa per le decisioni giudiziarie emanate nell'ambito di una procedura sommaria di esecuzione (art. 251 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008<sup>14</sup>, CPC), calcolata in base al valore litigioso, è la seguente:

*Art. 49*

*Abrogato*

*Art. 50*

*Abrogato*

*Art. 61 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'autorità giudiziaria superiore cui sono deferite le decisioni adottate nell'ambito di una procedura sommaria in materia di esecuzione (art. 251 CPC<sup>15</sup>) può riscuotere una tassa che ammonta, al massimo, a una volta e mezzo l'importo della tassa prevista per l'autorità di prima istanza.

*Art. 62 cpv. 1*

*Abrogato*

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

18 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>14</sup> RS 272; RU 2010 1739

<sup>15</sup> RS 272; RU 2010 1739